



COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'
PROVINCIA DI AREZZO

Deliberazione n° 19
in data 20/04/2015

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
ORIGINALE

Oggetto:

I.U.C. ANNO 2015 CONFERMA ALIQUOTE TRIBUTI SERVIZI INDIVISIBILI TASI E IMU.

L'anno duemilaquindici, addì venti del mese di aprile alle ore 21:00 presso la Sala Consiliare posta nel Palazzo Comunale di Castelfranco di Sopra, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

Nominativo	Presenza
CACIOLI ENZO	Presente
LENTUCCI SILVIA	Presente
SOTTANI FILIPPO	Presente
BERNARDONI ENRICO	Presente
INNOCENTI NICCOLO'	Presente
RENZI SARA	Presente
CORSI GIAN LUCA	Presente
ORLANDINI LORENZA	Presente
MONINI GIANNI	Presente
MORBIDELLI MARCO	Presente
GRASSI ANTONELLA	Presente
BENEDETTI FRANCESCO	Presente
QUERCIOLI CHIARA	Presente

Totale Presenti: 13

Totale Assenti: 0

Assiste alla seduta, la Dott.ssa Ilaria Naldini.

Il Sindaco Presidente del Consiglio, Dott. Enzo Cacioli, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei seguenti Consiglieri: =====

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

Partecipano gli assessori esterni: BORGHERESI RICCARDO, FRANCHI SANDRA.

La presente deliberazione si compone di N. === allegati.

Il Sindaco passa alla trattazione del punto iscritto al nr. 7 all'ordine del giorno "IUC Anno 2015 Conferma aliquote tributi servizi indivisibili TASI e IMU" e ne illustra il contenuto, sottolineando che, nell'ottica di contenimento della leva fiscale, l'Amministrazione comunale ha confermato le aliquote nella misura stabilita nel 2014.

Interviene la Consigliera Chiara Quercioli, la quale chiede in che misura inciderebbe sulla previsione di gettito una riduzione dell'aliquota IMU.

Il Sindaco, rilevato che si tratta di domanda tecnica e che lo stesso non può fornire immediata risposta, invita la Consigliera a rivolgere l'indomani mattina la medesima richiesta all'Ufficio Ragioneria.

Interviene la Consigliera Chiara Quercioli, la quale afferma che l'Amministrazione ha perso l'occasione storica per togliere la TASI.

Il Sindaco afferma che togliere la tassa comporterebbe una significativa riduzione delle entrate del Comune e dunque la sua capacità di fornire servizi ai cittadini ed effettuare investimenti. Il Sindaco rimarca che, ciò nonostante, l'Amministrazione ha scelto di mantenere basso il livello di tassazione.

Interviene il Consigliere Francesco Benedetti, il quale annuncia il proprio voto contrario in quanto il ribasso delle tasse locali si baserebbe sul finanziamento ricevuto dallo Stato per l'avvenuta fusione tra comuni. Il Consigliere afferma che l'utilizzo di tali somme per l'abbassamento delle tasse sia una operazione scorretta e che comporterà un innalzamento repentino delle tariffe in futuro allorché verrà meno tale finanziamento.

Il Sindaco mette in votazione la proposta di delibera.

Il Sindaco chiede al Consiglio di votare per dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del d.lgs. n.267/2000 (Tuel).

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il comma 169 dell'art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296, che fissa i termini per deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi locali, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione;

PREMESSO che:

l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

i commi 669 e 671 della predetta Legge prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669;

i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della Tassa è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

ai sensi del comma 677, Il comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e che per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

il comma 702 dell'art. 1 della L. 147/2013 che salvaguarda la disciplina dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;

RILEVATO che sono state approvate per l'anno 2014 le aliquote e detrazioni d'imposta IMU nelle seguenti misure:

- aliquota ordinaria 7,90 per mille per tutti i fabbricati, aree edificabili e immobili concessi in locazione;
- aliquota 7,90 per immobili posseduti dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia;
- aliquota 4 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo che unitamente al proprio nucleo familiare risiede anagraficamente e dimora abitualmente nello stesso immobile classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze con detrazione di € 200,00;
- aliquota ridotta del 7,60 per mille per abitazioni e pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado che vi risiedano e dimorino abitualmente e per immobili non produttivi di reddito fondiario;
- aliquota del 9,50 per mille immobili tenuti a disposizione del proprietario e loro pertinenze;

RILEVATO che ai sensi dei commi nn. 707 e 708 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 la componente IMU della I.U.C a decorrere dall'anno 2014 non si applica:

- all'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica»;
- ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

VISTO che ai sensi del comma 677 per l'anno 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille e che per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle **aliquote TASI** possono essere superati i limiti, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

VISTO l'articolo 1, comma 681, della legge di stabilità anno 2014 (legge 147/2013), in base al quale "Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare".

VISTA la Delibera del Commissario Prefettizio n.50 dell'08/05/2014 in cui si fissava il pagamento dell'80% a carico del diritto di proprietà e il 20% a carico dell'occupante si rileva la necessità di modificare tale ripartizione e si stabilisce che la percentuale a carico del titolare del diritto di proprietà è del 90% e del 10% a carico dell'occupante.

RILEVATO che il comma 683 della predetta Legge in materia prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

per servizi indivisibili s'intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;

DATO ATTO che il gettito della TASI anno 2015 stimato in circa € 623.043,56 può essere destinato al finanziamento dei servizi indivisibili sotto indicati:

Spese illuminazione pubblica	€.248.178,86
Spese manutenzione strade e verde pubblico	€.167.749,56
Spese anagrafe, stato civile, elettorale (al netto entrate per diritti)	€.142.832,26
Spese servizio necroscopico e cimiteriale	64.282,88

RICHIAMATI

- l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali... è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.";
- l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;
- il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale;

VISTO l'articolo 172 del Dlgs 267/2000;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità in linea tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi e per gli effetti art.49 D.L.vo 18 agosto 2000 n.267;

CON VOTI: Favorevoli 9, Contrari 4 (Morbidelli, Grassi, Benedetti, Quercioli), Astenuti 0, resi palesemente per alzata di mano,

DELIBERA

1. di confermare per l'anno 2015 le aliquote IMU e TASI approvate nell'anno 2014:

Tipologia di immobili	Aliquota IMU 2015 per mille	Aliquota TASI 2015 per mille	Detrazioni TASI
Immobili destinati ad abitazione principale e relative pertinenze come definita ai fini IMU - tranne quelli accatastati in categoria A/1 A/8 e A/9 con rendita inferiore ad €300,00	Esenti	Esenti	
Immobili destinati ad abitazione principale e relative pertinenze come definita ai fini IMU - tranne quelli accatastati in categoria A/1 A/8 e A/9 con rendita superiore ad €300,00	Esenti	1,90	-rendita da € 300,00 a € 399,00 detrazione €80,00; -rendita da € 400,00 a € 499,00 detrazione €50,00; -rendita da € 500,00 a € 550,00 detrazione €30,00.
Immobili destinati ad abitazione principale e relative pertinenze come definita ai fini IMU accatastati in categoria A/1 A/8 e A/9	4,00	1,90	
Immobile destinato a casa coniugale assegnato all'ex coniuge in caso di separazione legale, annullamento o scioglimento degli effetti civili del matrimonio - Assimilata all'abitazione principale per legge	Esenti	1,90	
L'unica abitazione e relative pertinenze (come definite dalla legge IMU) posseduta e non concessa in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento civile e militare nonché dal personale del corpo dei Vigili del Fuoco e personale appartenente alla carriera prefettizia per il quale non è richiesto il doppio requisito della dimora e della residenza - Assimilata all'abitazione principale per legge	Esenti	1,90	
Fabbricati rurali strumentali attività agricola	Esenti	1,00	
Aliquota ordinaria , compreso immobili concessi in locazione e aree edificabili	7,90	0,95	
Fabbricati Merce: I fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione d'uso e non siano locati.	Esenti	0,95	
Abitazioni e pertinenze , (come individuate dalla legge IMU) concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado , che vi risiedano e dimorino abitualmente.	7,60	0,75	

Immobili a disposizione del proprietario e loro pertinenze (c.d. "seconde case")	9,50	0,95	
Immobili non produttivi di reddito fondiario	7,60	0,75	
Immobili posseduti dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia	7,90	0,95	

2. di provvedere ad inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Entrate, entro il termine previsto dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione;
3. il contenuto della presente deliberazione possiede tutti i requisiti dell'urgenza e, pertanto con voti separatamente resi dal seguente esito: Favorevoli 9, Contrari 4 (Morbidelli, Grassi, Benedetti, Quercioli), Astenuti 0, resi palesemente per alzata di mano.-

Data lettura del presente verbale, il medesimo viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco Presidente del Consiglio
Dott. Enzo Cacioli

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Ilaria Naldini

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Castelfranco Piandiscò, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005.

DELIBERA TRASMESSA PER L'ESECUZIONE AI SEGUENTI UFFICI:

- Ufficio Programmazione e Ragioneria
- Ufficio Gestione Entrate e Tributi